

VERBALE

CONFERENZA DEI SERVIZI

Convocata con nota prot. n. 16089 del 25/10/2021

FERMO, 03/11/2021

(verbale n. 12)

OGGETTO: Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl** – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA - Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo.

Sono presenti:

- Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl**: Dott. Leonardo Marotta (consulente); Dott.ssa Sara Pettinari (consulente ambientale);
- PROVINCIA DI FERMO** Settore Ambiente: Dott. Roberto Fausti (dirigente); Geom. Luigi Francesco Montanini (istruttore direttivo); Ing. Marco Barnabei (istruttore tecnico); Dott.ssa Laura Lupi (istruttore amministrativo); Sig. Stefano Del Gobbo (istruttore amministrativo);
- ARPAM** Dipartimento Provinciale di Fermo: Dott. Mattia Campoli (tecnico); Dott.ssa Laura Galanti (tecnico).

Assenti pur se regolarmente convocati:

- *Comune di Fermo;*
- *CIIP SpA;*
- *ASUR di Fermo – Dipartimento di prevenzione;*
- *Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Fermo*

I lavori della Conferenza dei Servizi si aprono - con modalità a distanza su piattaforma SKYPE - alle ore 9.40 circa con la verifica dei presenti.

Il geom. Luigi Montanini indica gli argomenti che dovrebbero essere trattati in data odierna (BAT e relative prescrizioni).

Si inizia con la valutazione puntuale delle BAT da parte dell'ARPAM. La norma di riferimento è la Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con il relativo elenco di BAT dal n.1 al n. 53.

Prende la parola il dott. Mattia Campoli che, riguardo alla relazione di progetto dell'impresa e l'applicazione delle BAT secondo l'elenco citato, dichiara quanto segue:

- *Dalla numero 1 alla numero 5 ARPAM non ha osservazioni da presentare a riguardo e ritiene che vengano applicate le BAT;*
- *Dalla numero 6 alla 7, evidenzia che non ci sono scarichi diretti in corpo idrico, infatti le acque di*

prima pioggia previo trattamento vengono destinate in pubblica fognatura, ma non sono previste delle lavorazioni negli spazi esterni esposti alle precipitazioni meteoriche e pertanto non è prevista l'applicazione delle BAT (a riguardo interviene per la Provincia di Fermo l'Ing. Barnabei che invita la ditta a proporre dei parametri da controllare nel pozzetto fiscale delle acque di prima pioggia ed in mancanza di questa proposta invita ARPAM ad indicare i parametri da monitorare);

- *Ritiene validi i motivi che nella risposta scritta la ditta ha espresso in merito al mancato monitoraggio dei parametri della BAT 8;*
- *Ritiene soddisfatte le BAT dalla 9 alla 12 (emissioni, odori, etc), che devono comunque essere ritenute BAT di impianto (carattere generale) e non di processo;*
- *La BAT 13 è stata chiarita in forma scritta in modo congruo;*
- *Per la BAT 14 (Programma di controllo perdite) la ditta risponde ai requisiti salvo per il punto "h" (emissioni composti organici) che prevede un programma di rilevazione e controllo perdite per il quale la ditta è esonerata trattandosi (anche a parere del dott. Marotta) di una lavorazione discontinua per cui, pertanto, la BAT non è applicabile;*
- *Le BAT 15 e 16 non sono applicabili;*
- *Le BAT 17 e 18 sono applicabili e soddisfatte;*
- *La BAT 19 (emissioni in acqua) è soddisfatta;*
- *La BAT 20 (trattamento delle acque reflue) si concentra sull'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che consiste in una separazione fisica (sedimentazione) ma l'acqua di prima pioggia non è un'acqua reflua da trattare ai fini delle BAT (nel piazzale esterno non avvengono processi di lavorazione, inoltre i carichi arrivano sigillati in contenitori a tenuta) pertanto questa BAT può ritenersi soddisfatta;*
- *La BAT 21 (prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti) è soddisfatta;*
- *Per le BAT dalla 22 alla 24 non ci sono osservazioni e sono soddisfatte;*
- *Per la BAT 25 (riduzione delle emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili) si fa ricorso ad ugelli e simili, che nelle fasi di lavorazione bagnano e nebulizzano acqua per abbattere le emissioni di polveri; si ritiene non sia necessario l'utilizzo del ciclone perché le lavorazioni avvengono in modo discontinuo (svuotamento contenitori a tenuta);*
- *Le BAT 26 (prevenire le emissioni dovute a inconvenienti e incidenti), 27 (deflagrazioni), 28 (efficienza energetica) non sono considerate applicabili;*
- *L'esame rispetto alle BAT 29 (prevenzione/riduzione delle emissioni di composti organici nell'atmosfera) ed alle BAT 30 (prevenzione delle emissioni dovute alle esplosioni) fa emergere la necessità di chiarire che la ditta non è attrezzata per il trattamento dei rifiuti RAEE e come pure per*

eventuali CFC che ne dovessero derivare e pertanto il quadro prescrittivo dell'eventuale provvedimento di conclusione del procedimento ne dovrà tenere conto;

- *La BAT 31 (riduzione delle emissioni di composti organici nell'atmosfera) prevede l'utilizzo anche combinato di tecniche (adsorbimento, biofiltro, ossidazione termica, lavaggio a umido) tra cui il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio, in aggiunta alla BAT 25; tuttavia il mercurio può essere destinato solo allo smaltimento (art.11 del Regolamento/Direttiva Europea n.852/2017) e pertanto non essendo la ditta attrezzata allo scopo (non è previsto un trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico che potrebbe essere utile alla solidificazione e smaltimento del mercurio), questo aspetto della BAT relativa al mercurio non può essere applicato;*
- *Le BAT dalla 32 alla 39 non sono applicabili;*
- *Le BAT 40 e 41 (trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi) sono applicate dalla ditta e non ci sono osservazioni da parte di ARPAM;*
- *Le BAT dalla 42 alla 44 non sono applicabili;*
- *La BAT 45 (trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico) è applicata dalla ditta e non ci sono osservazioni da parte di ARPAM;*
- *Le BAT dalla 46 alla 47 (rigenerazione dei solventi esausti) non sono applicabili;*
- *Le BAT dalla 48 alla 49 (trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato) non sono applicabili;*
- *La BAT 50 (lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato) non è applicabile;*
- *La BAT 51 (decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB) è applicata dalla ditta utilizzando la tecnica con detergente che è considerata idonea da ARPAM, e come chiarito in una precedente seduta, quando questa tecnica non sia utilizzata/utilizzabile la ditta dovrà comunicare/dichiarare i motivi e specificare le misure adottate per l'ulteriore tecnica che intende utilizzare;*
- *Le BAT 52 (Prestazione ambientale complessiva) e 53 (Emissioni nell'atmosfera) sono applicate dalla ditta e non ci sono osservazioni da parte di ARPAM;*

Il geom. Luigi Montanini prende la parola e rammenta che, ai sensi del Regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, è disposta una sorta di divieto di rigenerazione dei rifiuti di mercurio. Gli articoli 11 e seguenti di tale regolamento, disciplinano la gestione dei rifiuti di mercurio finalizzata comunque ad operazioni di smaltimento (e non di recupero). Andrebbe pertanto chiarito, e di conseguenza modificato il quadro progettuale qualora l'impresa non effettuasse lo smaltimento di rifiuti di mercurio; oppure andrebbero introdotte specifiche integrazioni e/o prescrizioni nel caso si preveda di effettuare, oltre al deposito preliminare D15 (operazione che si ritiene, comunque, ammissibile), anche lo smaltimento dei rifiuti di mercurio (per es. D9 solidificazione) che comprendano le

modalità operative per ottemperare al rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento. Ribadisce, infine, che devono essere eliminati, dalle schede progettuali, tutti i codici EER relativi ai rifiuti di mercurio da qualsiasi operazione di recupero.

Interviene, in merito, Mattia Campoli sostenendo che, a parte la possibilità di procedere allo svolgimento dell'operazione di deposito preliminare D15, l'impresa non possa effettuare anche le altre operazioni di smaltimento in quanto nelle schede progettuali non sono state adeguatamente descritte le modalità di gestione dei rifiuti di mercurio.

La Conferenza affronta il tema dei **rifiuti sanitari** di cui al D.P.R. n. 254/2003 con riferimento ai rifiuti pericolosi classificati con i seguenti due codici CER:

- categoria rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani: **18 01 03*** rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
- categoria rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali: **18 02 02*** rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

Il geom. Luigi Montanini sottolinea le criticità intrinseche a questo tipo di rifiuti (sanitari pericolosi a rischio infettivo) che in ordine al progetto presentato dalla ditta consentirebbero il mero stoccaggio provvisorio in contenitori che arrivano chiusi (ai sensi dell'art. 8 del DPR 254/2003) e non possono essere aperti e manipolati in alcun modo.

Il dott. Mattia Campoli dell'ARPAM sostiene che non si può prevedere neppure il loro stoccaggio per **carezza di informazioni e rischio di infezione**. L'ARPAM suggerisce di togliere questa parte, escludendo per essi anche il mero stoccaggio, per evitare esposizioni al rischio infettivo. Anche per gli altri codici EER del capitolo 18, relativi ai rifiuti sanitari, dovrebbe essere posta particolare attenzione nella loro gestione in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPR 254/2003, che le schede progettuali non affrontano adeguatamente.

La dott.ssa Chiara Pettinari, per l'impresa proponente, replica riferendo che il rischio di esposizione non può costituire un valido motivo di esclusione dei rifiuti sanitari in considerazione del fatto che esiste una certificazione del Direttore Sanitario della struttura che li ha prodotti e pertanto non esiste carezza di informazioni.

Ulteriormente il geom. Luigi Montanini aggiunge che per essi esiste un limite temporale massimo di 5 giorni (stoccaggio) prima del loro smaltimento secondo quanto stabilito dal DPR 254/2003.

Il dott. Roberto Fausti conferma per questo tipo di rifiuti, non essendo nelle schede di progetto indicata alcuna operazione alternativa, la sola possibilità di stoccaggio con i parametri restrittivi dell'art. 8 del citato DPR 254/2003.

Aggiunge il dott. Leonardo Marotta che gli standard di sicurezza sono per legge molto alti e ben oltre le reali necessità prevedendo la termodistruzione anche per rifiuti non pericolosi (codice CER 18 01 01 - oggetti da taglio come bisturi) che potrebbero invece essere sottoposti ad idonee lavorazioni per il loro riutilizzo.

Il dott. Mattia Campoli per ARPAM ritiene che la miglior soluzione per i rifiuti sanitari sarebbe quella del loro smaltimento all'interno della struttura che li ha prodotti, ma che il quadro normativo non prevede un obbligo, bensì solo un indirizzo preferenziale verso la soluzione dello smaltimento interno alla struttura sanitaria di produzione del rifiuto.

Il geom. Luigi Montanini conclude sottolineando che la relazione di progetto dell'impresa risulta carente ai fini della gestione dei rifiuti sanitari pericolosi, e che pertanto non può essere consentita nessuna gestione dei rifiuti sanitari pericolosi, eccetto il mero deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di rifiuti da conferire ad impianti di incenerimento senza o con recupero di energia, per un massimo di massimo 5 giorni, senza che venga effettuata l'apertura degli imballaggi o qualsiasi altro tipo di manipolazione.

Alle ore 12.40 circa si conviene di sospendere la seduta odierna e di proseguirla in modalità a distanza su piattaforma SKYPE il giorno giovedì 18 novembre 2021 alle ore 9,30

I verbalizzanti: Ing. Marco Barnabei e Sig. Stefano Del Gobbo



Visto: Dott. Roberto Fausti



